



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 30-04-2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28/12/2015 N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X			PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA		X		CEMBALI ROBERTO		X
BERNOCCHI MATTEO	X			FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X					
MARCARINI SANTINO	X					
FAVA GIUSEPPE MARINO	X					
MARCARINI ENZO	X					

TOTALE N.

8 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28/12/2015 N. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017.

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 9 gennaio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse di bilancio sull'esercizio provvisorio 2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario.

Dato atto che il DM 1/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 55 del 7/03/2016 ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 2018 al 30/04/2016.

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

Dato atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'IMU, rendendo pertanto indispensabile l'aggiornamento dei regolamenti relativi ai suddetti tributi.

Dato atto che le modifiche apportate al regolamento IUC vengono puntualmente esposte nella parte dispositiva del presente atto e sono disposte in adeguamento alle modifiche normative che vengono così riassunte:

Art. 2 - L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, l.a), della Legge n. 208/2015, mediante il quale viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione principale.

Art. 4 - E' stato inserito il comma 3.a), che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90%. Si precisa che il Comune di FIESCO aveva deliberato il 70% a carico del titolare del diritto reale di godimento.

Art. 4 bis – Comodato a parenti

Precisiamo che, relativamente all'anno 2016, il Ministero Economia e Finanze, con nota prot. n.

2472 del 29 gennaio 2016, ha chiarito che per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016, i contratti devono essere registrati entro il 1° marzo 2016.

Inoltre, sempre il Ministero economia e Finanze, ha specificato che per "immobile" deve intendersi un immobile ad uso abitativo. Quindi, sempre secondo il Ministero Economia e Finanze, il possesso di un'altra tipologia di immobile, come ad esempio un terreno agricolo, un capannone o un'area edificabile, non esclude la possibilità di godere della riduzione della base imponibile del 50%. La condizione è che gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario medesimo.

Si specifica inoltre che, a differenza del passato, l'immobile concesso in comodato non è assimilato all'abitazione principale, quindi l'aliquota da applicare è quella ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comma 14 l.b) della Legge n. 208/2015 richiamando l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini Tasi gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione [...] anche (n.d.r.) gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà».

- L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- Viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per i cosiddetti beni merce, vale a dire i fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può comunque modificare l'aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento.

A fronte del blocco degli aumenti previsto per l'anno 2016, per tale anno nessun aumento potrà essere effettuato, quindi il Comune applicherà la medesima aliquota del 2015.

Viene introdotta una nuova agevolazione per gli immobili a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998. Tale canone è più basso rispetto a quelli di mercato ed è stabilito in base agli accordi

territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini. Il comma 53 dell'art. 1 della L. 208/2015 introduce nell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è calcolata applicando l'aliquota comunale ridotta al 75%. La riduzione spetta anche per la Tasi in quanto il comma 54 aggiunge il beneficio al comma 678 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre, in luogo della data precedente del 28 ottobre.

E' stata disposto l'inserimento della disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.

Di dare atto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che le Modifiche al Regolamento IMU sono le seguenti:

E' aggiunto il riferimento alla Legge di stabilità per l'anno 2016.

E' abolito il richiamo al successivo comma 5 in quanto abrogato.

E' disposta l'abrogazione di questo comma per effetto dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, che dispone l'esenzione totale, indipendentemente dalla loro ubicazione, dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

E' prevista inoltre l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione**, quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura.

Si precisa inoltre che per i terreni posseduti ma non condotti, limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 giugno 1993 n. 9, l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre in luogo della data precedente del 28 ottobre.

Viene istituito un nuovo comma in riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, per i quali, ai sensi dell'art.1 comma 53 della L. 208/2015, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Assimilazioni: il comma 2 è abrogato in quanto, a decorrere dall'anno 2016, l'art. comma 10 della L. 208/2015 dispone la cancellazione della previsione dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 che prevede la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

E' istituito l'articolo per le abitazione concesse in comodato a parenti in linea retta di primo, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. 208/2015. Per il resto valgono le stesse considerazioni sopra indicate relative alla Tasi per la medesima fattispecie.

E' inserito il periodo che assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non E' inserita l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE (D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis).

E' aggiunta la disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della

proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione come disposto dal D.Lgs 174/2012;

Con N. otto voti favorevoli, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. otto consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente le premesse del presente atto;
2. Di disporre le seguenti modifiche al regolamento IUC parte II – **IMU** per le motivazioni esposte in narrativa:

Viene aggiunto il richiamo all'articolo 1 della legge di stabilità 2016

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelleone dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 **e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.**

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

vengono modificati o/e eliminati i seguenti periodi

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, **purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. **Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.**

Articolo 8 viene totalmente sostituito dal seguente:

TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Viene modificata la data di pubblicazione sul sito delle deliberazioni di determinazione dell'aliquota

e viene aggiunto il comma 4 per gli immobili a canone concordato.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

è stato modificato il comma 3 ed aggiunto il comma 4:

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del **14 ottobre** di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Viene aggiunto l'articolo 11 bis per le abitazioni concesse in comodato ai parenti

Articolo 11 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Viene integrato il comma K all'articolo 12 e viene inserito il comma q)

Articolo 12

ESENZIONI

k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

q. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Viene inserito il comma 4 relativo alla proposta di mediazione

Articolo 21

CONTENZIOSO

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

In ordine alla parte IV – TASI vengono apportate le seguenti modifiche:

Viene stralciato il primo periodo dell'articolo 4 e sostituito dal seguente:

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

~~4. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.~~

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Viene aggiunto il comma 4a all'articolo 6

Art. 6 Soggetti passivi

4.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Vengono inseriti l'articolo 6 bis e 6 ter

Articolo 6 bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 6 ter

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Viene inserito il comma 2 all'articolo 8

Art.8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale, può disporre l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia nonché destinazione degli immobili.

2 Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Viene inserito il comma g all'articolo 10

Art. 10

RIDUZIONI ED ESENZIONI

g) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Viene inserito l'articolo 18 bis

Articolo 18 bis

CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa

2. di approvare il regolamento IUC con le modifiche sopra riportate che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. voti favorevoli, voti contrari ed astenuti, espressi per alzata di mano, su N. consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 30-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate